

## **78. (Astensione del giudice istruttore)**

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:  
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:  
Dell'istruzione della causa 78. (Astensione del giudice istruttore)

### **Art. 78. (Astensione del giudice istruttore)**

1. Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
2. Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello